



parte dell'insegnante, nel mentre giocava, sul Lungomare di Paola, assieme ad una compagna di classe, si scontrava violentemente con quest'ultima e cadeva a terra, riportando lesioni tali da dover ricorrere alle cure del locale nosocomio. Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca impugnando e contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto essendo il fatto imprevedibile e inevitabile da parte dell'insegnante e, pertanto, rientrante nel caso fortuito, ed, in via subordinata, concludeva per la riduzione della pretesa.

La causa veniva istruita, veniva ammessa ed espletata prova per testi e ctu medico legale sulla persona di [REDACTED] al fine di determinare l'entità delle lesioni dalla stessa subite a seguito del sinistro per cui è causa.

Con comparsa di costituzione del 30.03.13, [REDACTED] diventata, nelle more del giudizio, maggiorenne, si costituiva, facendo proprie tutte le argomentazioni e deduzioni precedentemente formulate dal genitore [REDACTED]

All'udienza del 22.02.2018 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

2. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito descritte.

In ordine all'*an debeat* ed in punto di fatto, dall'istruzione probatoria espletata è emerso che in data 07.02.2007 alle ore 12.30 circa [REDACTED], durante la lezione scolastica di educazione fisica e, in temporanea assenza dell'insegnante, cadeva a terra a seguito della collisione con la compagna di classe [REDACTED]

Tali circostanze di fatto sono state confermate nel corso dell'istruttoria dai testi escussi, i quali hanno ricostruito la dinamica dell'evento lesivo ed il tipo di lesioni patite dall'attrice.

Appare pacifica la sussistenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate da [REDACTED], stante le conclusioni cui perviene la c.t.u. medico legale ed

alle quali integralmente ci si riporta, siccome congruamente motivate ed esenti da vizi logici.

In ordine alla colpevolezza, basti evidenziare come il convenuto non abbia fornito alcuna prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; dalle risultanze istruttorie risulta che l'infortunio all'alunna ██████████ sia avvenuto in un momento di omessa vigilanza dell'insegnante preposto.

In punto di diritto la responsabilità del Ministero dell'Istruzione, nell'ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati è duplice: contrattuale (ex art. 1218 c.c.), se la domanda è fondata sull'inadempimento dell'obbligo di vigilare ed extra contrattuale (ex art. 2048 c.c.), se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri. In entrambi i casi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la sussistenza della responsabilità civile dell'amministrazione scolastica consegue a quella dei propri dipendenti, tenuti agli obblighi di organizzazione, controllo e custodia.

Risulta pienamente accertata, pertanto, la responsabilità esclusiva del convenuto.

In ordine al *quantum debeatur*, con riferimento al danno alla persona può farsi riferimento alle conclusioni della prefata c.t.u. medico legale, siccome congruamente motivata ed esente da vizi logici, per la liquidazione del danno all'integrità psico-fisica.

Parte attrice, nella quantificazione dei danni richiesti, ha fatto esplicita richiesta di applicazione dei parametri fissati dalle Tabelle di Milano, peraltro depositate in atti (requisito necessario ed imprescindibile secondo la Suprema Corte per poter ottenere la liquidazione del danno secondo le tabelle milanesi): pertanto, questo Giudice ritiene di dover applicare al caso *de quo* le tabelle del Tribunale di Milano.

Tenuto conto del grado d'invalidità patito e dell'età del soggetto e considerando le tabelle di Milano, il danno non patrimoniale omnicomprensivo per l'invalidità permanente e temporanea va determinato in Euro €. 7.261,00, di cui €. 1.400,00 quali spese mediche. Detta somma rappresenta soltanto il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III 08/04/03 n. 5503; Cass. SS.UU. 17.2.1995 n. 1712) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione

degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribuzione di interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitorio, via via rivalutato. In particolare, può efficacemente farsi uso di un indice medio di rivalutazione (Cass. 27.7.2001 n. 7692; Cass. 15.1.2001 n. 492). Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema: 1. Devalutazione della somma a titolo di danno non patrimoniale alla data del sinistro e 2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata. L'importo da liquidare sarà, pertanto, pari ad €. 8.470,02.

Conclusivamente il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca deve essere condannato al pagamento nei confronti dell'attrice, a titolo di risarcimento di danno biologico e morale, della somma di € 8.470,02, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

**3.** Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione dell'attività difensiva svolta e avuto riguardo al D.M. 37/18.

Le spese relative all'espletata c.t.u. medico-legale, nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica p.t., al pagamento, in favore di ██████████ della somma di **€. 8.470,02**, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;

2) condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, quantificate in ██████████

competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi  
in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Catanzaro, lì 20.12.18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano



Il G.O.  
Maria Giovanna Cataudo



Depositato in Cancelleria  
oggi 24-1-18  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

